

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GIUGNO 1991

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro» (585-ter-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Martinazzoli ed altri; Francese ed altri; Pallanti ed altri; Cavicchioli ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 8, 10 e <i>passim</i>
ANGELONI (DC)	12
GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	17, 20
VECCHI (Com-PDS)	8, 10, 11

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro» (585-ter-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Martinazzoli ed altri; Francese ed altri; Pallanti ed altri; Cavicchioli ed altri
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Martinazzoli, Gitti, Cristofori, Zarro, Zolla, Balestracci, Russo Raffaele, Zuech, Augello, Carrus, Fornasari, Grippo, Portatadino, Sarti, Usellini, Zaniboni, Alessi, Andreoli, Anselmi, Armellin, Astone, Azzaro, Azzolini, Battaglia Pietro, Bodrato, Bonetti, Bonferroni, Borra, Borri, Brocca, Brunetto, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Chiriano, Coloni, Contu, D'Angelo, Degennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Ferrari Wilmo, Foti, Frasson, Fronza Crepaz, Galli, Garavaglia, Gelpi, Lamorte, Lattanzio, Leone, Lucchesi, Malvestio, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mannino Calogero, Meleleo, Mensorio, Merloni, Micheli, Napoli, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Perani, Piredda, Pujia, Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Rebullà, Ricci, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Rivera, Rosini, Russo Ferdinando, Russo Vincenzo, Senaldi, Silvestri, Tancredi, Tealdi, Torchio, Urso, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi e Zoso; Francese, Lodi Faustini Fustini, Pallanti, Filippini Giovanna, Calvanese, Mannino Antonino, Barzanti, Caprili, Gasparotto, Montessoro, Petrocelli, Samà, Soave e Sanfilippo; Pallanti, Minucci, Bassolino, Ghezzi, Garavini, Francese, Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Migliasso, Minozzi, Montessoro, Nappi, Pacetti, Pedrazzi Cipolla, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Recchia, Samà, Sanfilippo, Sannella e Strumendo; Cavicchioli, Mastrogiacomo, Iossa, Rais, Rotiroti e Vazzoler.

In qualità di relatore alla Commissione sul disegno di legge in esame, comunico che finalmente è giunto il testo del disegno di legge così come è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

L'importanza del provvedimento è a voi nota; venne approvato dal Senato in prima lettura in sede deliberante nel 1988 e quindi il ritorno è certamente tardivo. I segni di tale tardività sono rilevanti poichè forse qualche problema si sarebbe potuto affrontare diversamente se i tempi

non fossero stati così lunghi. Voi sapete meglio di me - e, in particolare, mi sembra che ne sia a conoscenza il sottosegretario Grippo - che questo disegno di legge non solo ritorna a noi tardivamente dall'altro ramo del Parlamento ma ha una storia che inizia nel 1979, quando l'allora ministro del lavoro Scotti presentò un disegno di legge sulla sperimentazione e l'attribuzione alle commissioni regionali di compiti di deroga in materia di mercato del lavoro.

La lunga vicenda parte proprio da quella data e si concentra poi nella presentazione di un disegno di legge da parte del ministro De Michelis (IX legislatura); fu ripreso, con varianti, ma non particolari, dal ministro Formica che lo portò a termine con noi nella seduta che si svolse, vorrei ricordarlo, nei giorni precedenti il Natale.

Il testo che ritorna dalla Camera non ha subito modifiche eccessive; per dirlo più chiaramente, non è stato «riscritto», come accade sovente. Tuttavia al nostro testo sono state apportate variazioni, alcune di eccellente impostazione, altre discutibili.

Mi limiterò ad una esposizione delle modifiche più rilevanti; in seguito distribuiremo un testo comparativo sul quale i colleghi potranno lavorare prima di svolgere i loro interventi durante la discussione generale.

Passiamo quindi ad esaminare le singole modifiche apportate.

L'articolo 1 disciplina la materia dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Sulle modifiche introdotte vorrei fare alcuni rilievi. In primo luogo, è stata abrogata la norma relativa alla cassa integrazione ecologica approvata dal Senato in prima lettura ed anche la norma che garantiva i livelli di occupazione femminile nei processi di mobilità. Su quest'ultimo punto il mio giudizio è negativo.

Un'altra importante modifica concerne la rotazione dei lavoratori in cassa integrazione. La formula da noi adottata è stata conservata salvo un inserimento nella procedura di determinazione dell'obbligo di rotazione del titolare del Ministero del lavoro. Tale inserimento a mio avviso è poco opportuno perchè la materia della rotazione, essendo sottoposta ad un giudizio di carattere tecnico, ha come conseguenza che o il CIPI non ha le capacità tecniche, o le ha. Se non le ha, non le ha nessuno e meno che mai il Ministro del lavoro che inevitabilmente deve gestire la vertenza con i criteri politici con cui ogni Ministro del lavoro gestisce le vertenze, perchè questo è il suo mestiere.

Ritengo che tale modifica sia inopportuna, ma non credo che implichi il rinvio del testo; mi limito solo a registrarla poichè potrebbe creare problemi attuativi.

L'altra modifica, di per sè opportuna, riguarda la possibilità per l'azienda di monetizzare la mancata rotazione, cioè di non eseguirla comunque pagando però in questo caso il contributo addizionale previsto da un altro comma per ogni lavoratore posto in cassa integrazione.

Questa idea mi piace ma devo dire che avrebbe avuto una sua più chiara espressività se si fosse detto che l'azienda non è tenuta ad effettuare la rotazione ed in questo caso pagherà il contributo addizionale. L'impiego dei termini: «ove non ottemperi» fa pensare ad una sanzione e crea qualche preoccupazione il fatto che con audaci, ma non troppo, interpretazioni, l'azienda, oltre che pagare, possa venire

sottoposta a sanzioni di inadempienza come ad esempio il comportamento antisindacale.

È stato accolto un buon suggerimento ma non è stato poi rielaborato in una forma felice.

Le mie affermazioni di oggi sono tutte *sub condicione* nel senso che, se approveremo alcune modifiche, presenterò i miei emendamenti; viceversa, se riteniamo di non approvare modifiche e se il giudizio globale sarà positivo, non li presenterò. Ma trovo giusto che rimanga agli atti che esistono riserve in ordine a questi punti.

L'articolo 2 tratta delle procedure riguardanti l'integrazione salariale. Devo rilevare che in generale la durata delle procedure per la cassa integrazione in effetti rientra fino ad un certo punto nel provvedimento perchè è più rilevante quella parte che riguarda le procedure di mobilità.

Abbiamo uno spostamento di competenze: quando i lavoratori interessati alla integrazione sono in numero pari o inferiore a cento unità la competenza è interamente del Ministro del lavoro. L'idea di disgiungere i casi minori mi pare opportuna ma cento unità in cassa integrazione salariale non rappresentano certo un «caso minore». Vorrei confessare che, ad una prima lettura, avevo letto cento dipendenti il che, per le piccole aziende, va benissimo; ma cento unità non rappresentano un'operazione di poco conto e l'esclusione del CIPI in questo caso mi sembra negativa.

È stata una pessima modifica.

Mi sembra invece positivo il coordinamento fra l'ufficio regionale e l'ispettorato nella procedura iniziale della concessione di cassa integrazione, salvo, poi, l'emergere di un curioso problema.

Proprio in questi giorni il Ministero del lavoro, in ottemperanza alla legge n. 241 del 1990 sui procedimenti amministrativi, ha, con proprio decreto, provveduto a definire una serie di adempimenti ed oneri del ministero stesso. Ma, per quello che riguarda la parte concernente la cassa integrazione guadagni, ha stabilito un termine del procedimento stesso di complessivi 270 giorni. Rispetto alla prassi, che è lentissima, rappresenta sempre un termine inferiore ma 270 giorni, con gli sforzi che abbiamo fatto in un altro punto del provvedimento per stabilire la mobilità a 90 giorni, mi sembra rappresentino un passo indietro.

Questo non vuol dire che occorre cambiare la legge, forse sarebbe meglio modificare il decreto. Il procedimento è più complesso perchè la mobilità, che segue la cassa integrazione, fa presupporre che siano stati accertati vari elementi; tuttavia c'è una visibile sproporzione.

L'articolo 3 riguarda l'intervento straordinario di integrazione salariale e le procedure concorsuali. L'articolo è stato tecnicamente formulato in modo più accurato ed è stata aggiunta l'ipotesi di cui al punto 4 che riguarda l'affitto di impresa in procedimento concorsuale, che mi sembra una novità apprezzabile.

Circa le norme in materia di mobilità la relativa procedura ha subito qualche variazione che mi ha colpito. I termini sono stati abbreviati e questo va bene. Però, la procedura di cui al punto 6 deve essere esaurita entro 45 giorni anzichè 90. Da questo punto di vista siamo andati incontro alle legittime esigenze degli industriali che lamentavano un'eccesso di durata della procedura. È stato poi

eliminato, poco opportunamente, il punto 8, dove era prevista la possibilità di svolgere un tentativo di conciliazione fuori dalla gerarchia da parte del membro della commissione regionale per l'impiego, cioè il trasferimento, sia pure in sede regionale, della mediazione dalla sede tecnica alla sede politica, che sarebbe stato di notevole aiuto. Questo punto è stato soppresso perchè lesivo delle prerogative di un apparato ministeriale.

Su altri punti non mi sento di rilevare modificazioni che non siano di aggiustamento tecnico-procedurale su cui non sollevo, tra l'altro, alcuna obiezione. Invece, ritengo gravi le modifiche all'articolo 5 in merito ai criteri di scelta dei lavoratori. Qui le osservazioni da fare riguardano soprattutto i commi 1 e 3. Sul primo punto noi avevamo distinto le esigenze tecniche, produttive ed organizzative dei reparti. Qui, invece, si parla del complesso aziendale, che aggrava molto la cosa perchè il riferimento delle necessità tecnico-produttive una cosa è farlo sul reparto, con una valutazione facile, altra cosa è farlo su tutto il complesso aziendale. Poi sono state ripetute e rimesse in circolo le esigenze tecnico-produttive ed organizzative come punto c) nei criteri di questa scelta. Si tratta di due cose completamente diverse: una cosa sono le esigenze tecnico-produttive commisurate all'organizzazione del reparto, che costituiscono un dato oggettivo (soggettivo di valutazione, ma oggettivo di per sè), un'altra è la scelta dei lavoratori che corrisponde a criteri anche assistenziali, per esempio carichi di famiglia ed anzianità: gli uni riguardano dati oggettivi, gli altri dati soggettivi dei lavoratori. Se li mischiassimo insieme potremmo avere un lavoratore mantenuto in un posto visibilmente inutile perchè ha parecchi figli a carico, eccetera. Noi infatti avevamo fatto una distinzione per queste ragioni. Tra l'altro, stranamente, ma particolarmente su richiesta dell'organizzazione dei datori di lavoro, è stato riprodotto il criterio delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative che non è stato tolto nelle prime righe dell'articolo. Per cui questo articolo che sarà oggetto di interpretazioni non amministrative andrà direttamente in contenzioso. Tutto questo fa correre dei seri pericoli.

Il comma 3 è stato variato poco, ma se non è chiaro il comma 1 di conseguenza non lo può essere questo punto. Infatti, il comma 3 stabilisce l'annullamento e la reintegrazione, quindi la grave conseguenza, dei lavoratori che siano stati licenziati a seguito di questa procedura. Il punto dovrebbe essere più chiaro possibile perchè, per esempio, il riferimento alla violazione dei criteri di scelta va bene, salvo quanto ho detto prima, cioè che diventano criteri e giudizi molto relativi. Sulla violazione delle procedure, invece, sarebbe il caso di specificare quali punti delle procedure perchè è facile, in un giudizio, tirare fuori una violazione di procedure, nel senso che non è stata data una comunicazione, eccetera. In questo comma non ci sono modifiche, ma se viene letto in correlazione al comma 1, diventa tutto molto rischioso.

Le altre modifiche dell'articolo non comportano particolari rilievi: è stata avanzata l'esigenza di coordinare questo articolo con la legge n. 108 sulle piccole imprese (forse questa richiesta è valida), ma parlandosi di successive modifiche alla fine del punto 3 può darsi che questo coordinamento sia implicito.

L'articolo 6 presenta alcune rielaborazioni di carattere tecnico. Se questa legge l'avessimo scritta oggi avrebbe avuto al suo interno una ampia delega a funzioni regolamentari, di organizzazione del Ministero in particolare: credo che tante cose presenti nel disegno di legge si sarebbero potute tranquillamente rinviare a quella sede.

È un disegno di legge terribilmente regolamentare.

L'articolo 7 disciplina l'indennità di mobilità che viene misurata sulla età dei lavoratori; viene allungata a 48 mesi, anziché 36, nel caso limite delle aree del Mezzogiorno. È una diversa taratura che può essere valutata a seconda dei vari punti di vista, ma penso che possa andare bene.

L'adeguamento automatico e l'indicizzazione sono opportuni sempre che la Commissione bilancio non aggiunga qualche critica. Sulle altre norme non posso che astenermi ma vorrei esprimere un giudizio complessivamente positivo. Non ci sono variazioni di grande incisività.

Allo stesso articolo è stato aggiunto un nuovo comma che riguarda il prolungamento della indennità di mobilità fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità; sembra, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, una norma opportuna, per quanto si riferisca a situazioni a noi ben note, che sono quelle relative al famoso decreto GEPI e quindi alla famosa situazione della GEPI e della INSAR.

Notiamo poi un lieve incremento del contributo a carico dei datori di lavoro, di cui al comma 11 dell'articolo 7. Ciò è necessario per equilibrare la spesa in materia di integrazione salariale straordinaria.

Tutti voi avete ascoltato la protesta della Confindustria che è stata formulata anche in questa sede. Bisognerebbe evitare, nel momento in cui si svolgono le trattative sul costo del lavoro, di togliere con una mano e dare con l'altra. Non voglio dire che questa modifica sia inopportuna ma è da tenere presente di fronte ad alcune decisioni. Non si può cominciare a ridurre i contributi aumentandoli poichè anche se vanno sul fondo Gescal, sono sempre contributi.

L'articolo 8 è relativo al collocamento dei lavoratori in mobilità. È stato sostituito il riferimento ai contratti di formazione lavoro, con agevolazioni nei confronti dei datori di lavoro, con il riferimento a contratti di lavoro a termine.

È da sottolineare che si presume possa essere anche contratto di formazione e lavoro. Non è chiaro. Perché allora non è stato detto: «Contratto di formazione e lavoro e contratto a termine»? In realtà si tratta di due istituti diversi e quello agevola il riassorbimento dei lavoratori.

Modifiche di minore rilievo sono state apportate agli altri commi dell'articolo 8 ed anche all'articolo 9 che tratta della cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità.

Passando al capo terzo (Norme in materia di cassa integrazione e trattamenti di disoccupazione per i lavoratori del settore dell'edilizia) mi pare rilevante che sia stato previsto un periodo minimo di versamento di contributi per poter godere della integrazione salariale. È stata regolata una concessione delle proroghe in materia più severa.

All'articolo 10 è stata apportata qualche variazione e così anche agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

L'articolo 19 riguarda l'anticipazione del pensionamento ed il lavoro a tempo parziale. Sottopongo questo punto all'attenzione dei colleghi perchè è molto importante. Non mi sembra però che si possa considerare materia su cui occorrono modifiche.

Per quanto riguarda l'articolo 20, cioè il contratto di reinserimento, qui le modifiche sembrano necessarie a titolo di chiarimento, perchè l'idea del contratto di reinserimento probabilmente è frutto dell'appropriazione di un disegno di legge approvato da noi in sede deliberante relativamente al contratto di formazione lavoro. Però qui non si capisce se è un contratto a termine o indeterminato. Se è quest'ultimo caso, non si tratta di un contratto speciale bensì di un lavoratore che viene assunto con agevolazioni contributive. Se, invece, si tratta di una nuova figura di contratto a termine, occorrerebbe dirlo. Nel complesso direi che, più che altro, sembra una norma utile solo a produrre dubbi, perchè per il resto basterebbe dire che nel caso di riassorbimento di questi lavoratori viene dato un contributo. Poi, nella disciplina transitoria sembra ci sia stato un opportuno aggiustamento rispetto ai termini decorsi tra le varie fasi di approvazione del disegno di legge.

In merito all'attuazione di direttive comunitarie l'articolo 24 del testo approvato dal Senato, relativo al trasferimento di azienda, è stato soppresso per la semplice ragione che è già entrato in vigore. Abbiamo invece un nuovo articolo 24 - nuovo come numerazione - che riguarda i licenziamenti per riduzione del personale in attuazione della nota direttiva comunitaria che contiene quella curiosa norma per cui i licenziamenti per riduzione del personale vengono definiti anche con riferimenti numerici, per: «almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia». Così la FIAT ci sta per tutti gli stabilimenti di Torino e sappiamo che cosa vuol dire. Ditemi se in tutta l'area di unità produttive FIAT di Torino 5 licenziamenti in 120 giorni possono di per sé costituire un presupposto di licenziamento per riduzione del personale o non rischiano di essere poi impugnati anche attraverso artificiose costruzioni contenziose che tendono a dimostrare che i 5 licenziamenti individuali costituivano in realtà un licenziamento collettivo. Ragionando con la logica del buon senso questa norma, che proviene dalla direttiva comunitaria, avrebbe dovuto essere percentualizzata, cioè rapportata alla dimensione dell'unità produttiva, così come avviene nella CEE. Scritta in questo modo, invece, è gravosa e pericolosa per la grande azienda. Facilita invece la piccola azienda perchè è più difficile entrare nell'ambito di questa previsione.

La materia dell'indennità di disoccupazione è stata regolata in altra sede e quindi viene soppressa. Abbiamo poi la materia scottantissima della riforma dell'avviamento al lavoro, dove la novità rilevante, in pratica, è costituita solo dalla riduzione della percentuale di lavoratori da assumere come fasce deboli da 20 e 30 rispettivamente a 12 e 20; c'è stato, poi, qualche ritocco di minore importanza, e mi chiedo se valga la pena di tenere in piedi questo complicato meccanismo per un 12 per cento che sarà quasi sempre arrotondato per difetto. Occorrerebbe avere il coraggio di buttare all'aria questo meccanismo di vincoli che sono convinto non funzionerà mai, come non funziona ora.

Passando poi alle disposizioni diverse, notiamo alcune soppressioni per ragioni di copertura finanziaria e, infine, gli articoli 27, 28 e 29 che riguardano la materia inserita *ex novo*, che forma oggetto di odio e amore, a seconda dei punti di vista delle parti, che riguarda gli 11.000 prepensionamenti per aziende varie.

Ricordo, infine, che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Termino la mia esposizione dopo aver già detto in premessa le mie indicazioni. Ci sarebbero dei punti da modificare, però si tratta di fare una valutazione di carattere globale che non potrà che essere compiuta dopo la discussione generale.

Propongo pertanto di sospendere la seduta rinviando il seguito dell'esame del disegno di legge alle ore 15, 30.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori sospesi alle ore 10.30 riprendono alle ore 15.35.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VECCHI. Signor Presidente, innanzitutto devo esprimere la soddisfazione del Gruppo comunista-PDS per il fatto che dopo tanto tempo il provvedimento sia ritornato al nostro esame per l'approvazione definitiva.

Il pesante ritardo, come è stato sottolineato questa mattina dal Presidente nella sua veste di relatore, è certamente da addebitare a due fattori: il primo, alla controffensiva messa in atto dalla «triplice intesa» contro il provvedimento, le cui motivazioni di opposizione abbiamo ascoltato anche durante le audizioni della Confindustria, dell'unione degli agricoltori e dell'intersindacale; il secondo, è da addebitare al disimpegno del Governo che non ha sostenuto, come era suo dovere, il provvedimento: anzi lo ha spogliato addirittura delle risorse finanziarie necessarie alla sua approvazione.

Vorrei ricordare che siamo riusciti a sbloccare la situazione soltanto quest'anno, durante la discussione della legge finanziaria, quando ci siamo trovati di fronte al problema del finanziamento che riguardava la cassa integrazione speciale e, quindi, alla necessità di proporre emendamenti per avere la possibilità di una copertura. Ci siamo poi trovati di fronte ad una legge di accompagnamento, la legge n. 407; quando vi è stata la determinazione di un aumento della contribuzione a carico delle imprese il Ministro del bilancio ci aveva assicurato che questo serviva ai fini della realizzazione dei mezzi per la copertura finanziaria.

Dobbiamo prendere atto che l'insistenza della nostra parte politica (sempre più accentuata anche di fronte all'evolversi preoccupante della situazione economica, con le manifestazioni di recessione che si sono registrate soprattutto in questo ultimo periodo) e le pressioni che ultimamente – in particolare in questo ultimo anno – i sindacati hanno esercitato dando anche vita a manifestazioni pubbliche, hanno sensibilizzato il Governo, convincendolo a prendere una posizione favorevole all'approvazione e contraria allo stralcio della parte relativa ai prepensionamenti.

Devo dare atto a questo proposito che l'impegno che il Ministro del bilancio si era assunto per rendere possibile la conclusione di questa vicenda si è realizzato trovando, credo, una buona rispondenza nel nuovo Ministro del lavoro, il quale ha saputo respingere i tentativi volti a scindere il provvedimento, stralciando le parti che interessavano di più le grandi imprese, come il prepensionamento, secondo le richieste della Confindustria e dopo i fatti dell'Olivetti, della FIAT e della Chimica. Sono necessarie misure generali per la realizzazione di una nuova normativa per la cassa integrazione, per la disoccupazione, per le procedure di avviamento, a sostegno dei redditi dei lavoratori nei momenti di maggiore difficoltà.

Il provvedimento è fortemente atteso dal paese e testimonianza di questo sono le continue sollecitazioni, ricevute anche in questi giorni. Molti ci hanno chiesto quale fine farà il provvedimento, quanto tempo ancora trascorrerà prima della sua trasformazione in legge dello Stato. Questa attesa è stata sottolineata anche durante le audizioni dei sindacati i quali ci hanno invitato ad approvare rapidamente il provvedimento.

Esso rappresenta infatti un passo necessario che il Paese deve compiere con rapidità per effettuare quel salto di qualità che si impone nella gestione del mercato del lavoro. Un salto per una migliore copertura sociale, verso procedure più dinamiche nell'affrontare le situazioni di difficoltà, in modo da eliminare anacronistiche rigidità rispetto ad un sistema economico che muta rapidamente e si muove in un rapporto con il lavoro diverso rispetto al passato. Oggi c'è più mobilità, più elasticità, più dinamicità rispetto al passato anche perchè è più dinamica la stessa struttura sociale.

Mi preme sottolineare, onorevole Presidente, che il provvedimento al nostro esame si muove in una logica non certamente opposta a quanto avviene in Europa, come ha sostenuto invece il rappresentante della Confindustria.

Fa compiere invece un passo in avanti ai rapporti industriali, con il superamento di situazioni di incancrenimento, di una gestione discriminante, nei periodi di crisi e di ristrutturazione, che fa pagare ingenti costi alla collettività senza corrispondenti risultati sul piano degli interessi comuni e che approfondisce le diversità, con iniquità nel trattamento delle varie categorie e delle diverse realtà.

Credo sia miope la considerazione che questo provvedimento crei rigidità in quanto esso si muove in una logica dinamica che cerca di riportare alla sua finalità essenziale il ricorso alla cassa integrazione per favorire la ristrutturazione, la riconversione dell'apparato produttivo del nostro paese, e nel contempo, stabilisce un governo del mercato del lavoro più consono alle modifiche che sono intervenute sul piano economico e dell'utilizzazione della forza lavoro.

Certamente poi impedisce l'uso distorto della cassa integrazione e gli abusi - non più sopportabili dalla nostra realtà - che si sono verificati: gente in cassa integrazione da 14 o 15 anni, il determinarsi del ricorso alla cassa senza motivazioni precise o programmi di ristrutturazione e quindi senza alcun controllo sociale. Sono fatti questi che vanno eliminati se vogliamo allinearci agli altri paesi europei.

Il provvedimento che è stato rimesso al nostro esame - sono d'accordo con il Presidente - non presenta elementi che ne stravolgano l'impostazione originaria, impostazione che è rimasta immutata, ma solo delle correzioni che in alcuni casi sono migliorative mentre in altri determinano, quanto meno, interpretazioni ambivalenti, più facilmente predisposte pertanto ad aprire un contenzioso. Il Presidente ha ricordato a questo proposito la norma che riguarda i licenziamenti, ma si potrebbe aggiungere anche la eliminazione della presentazione del programma di rioccupazione da parte delle imprese per i lavoratori in esubero, o la eliminazione dei tempi entro i quali corrispondere la cassa integrazione. Abbiamo cioè un insieme di norme più farraginose, di più difficile interpretazione.

Accanto ad esse poi, almeno a nostro parere, ci sono anche alcuni peggioramenti rispetto al testo che avevamo licenziato. Mi riferisco, ad esempio, alla eliminazione della possibilità di ricorso alla cassa integrazione per motivi di carattere ecologico, per la salvaguardia della salute e per la tutela territoriale ed ambientale, casi cioè che sono sempre più presenti nella realtà del nostro sistema economico dove, con le conseguenze sul piano sociale che tutti conosciamo, per atti dell'autorità amministrativa o giudiziaria si impongono blocchi di reparti o di interi complessi industriali. Negativo inoltre è l'aver tolto ogni riferimento alla salvaguardia dell'occupazione femminile. È vero che è ormai intervenuta l'approvazione del provvedimento sulle azioni positive, credo però che pure in presenza di quella importante legge sarebbe stato opportuno mantenere un elemento di salvaguardia dell'occupazione femminile anche all'interno di questo testo per impedire che il ricorso alla cassa integrazione, la determinazione degli elenchi e delle eccedenze per la messa in mobilità influisca negativamente sui livelli di occupazione femminile.

Ancora non mi trova consenziente l'aver deresponsabilizzato l'azienda nella determinazione di programmi alternativi per aiutare il reimpiego delle eccedenze. Il nostro testo prevedeva in proposito che l'azienda presentasse un programma e si attivasse in collegamento con la realtà in cui si trovava ad operare al fine di trovare, per le eccedenze, soluzioni alternative rispetto a quella di riversare subito tutto nella strada più facile della messa in mobilità. Il programma di reimpiego alternativo non esiste più ed è stato eliminato il comma che lo riguardava.

È poi prevista la riduzione delle quote per le fasce deboli. In proposito il discorso si fa più ampio. Si potrebbero avere facilitazioni infatti se ci trovassimo di fronte, come avviene in altri paesi, ad una classe imprenditoriale più sensibile. Se così fosse non ci sarebbe bisogno di fissare degli obblighi di assunzione, ma basterebbe l'incentivazione, la leva della fiscalizzazione e la riduzione dei costi per favorire l'inserimento di tali fasce.

PRESIDENTE. La classe imprenditoriale tedesca non mi sembra particolarmente sensibile a proposito delle fasce deboli dell'Est.

VECCHI. Con quelle del proprio territorio però opera.

PRESIDENTE. Li funziona l'istituto del lavoro.

VECCHI. In Svezia e in altri paesi abbiamo trovato una sensibilità diversa, non viene avvertita come un'imposizione.

PRESIDENTE. È conveniente invece perchè possono disporre di lavoratori ben scelti.

VECCHI. Non sentono come un'imposizione prendere le fasce deboli perchè si creano le condizioni di supporto esterne all'azienda che non fanno sopportare all'impresa i costi maggiori. Nella nostra classe imprenditoriale questa cultura manca ancora. Anche quando facilitazioni vengono date, si fa ricorso ad esse senza tener presenti le finalità sociali che ne sono alla base. Ce ne siamo resi conto con i contratti di formazione e lavoro. L'abuso che se ne è fatto mi sembra un esempio concreto.

Come il Presidente penso poi che un passo indietro sia stato compiuto con il ripristino di una normativa procedurale che dà potere agli organi amministrativi. L'impalcatura che noi avevamo formulato, se ricordo bene visto che le discussioni in proposito risalgono a più di due anni fa, era quella di rilanciare la funzione degli organi politici, le commissioni regionali per l'impiego, che devono governare realmente il mercato del lavoro, e le commissioni circoscrizionali. Così facendo, strumenti collocati nella realtà avrebbero operato attivamente non sulla base di una concezione ragionieristica e amministrativa, ma politica. Invece si è deciso diversamente. Capisco le esigenze e capisco che gli uffici provinciali e regionali e gli ispettorati del lavoro hanno funzioni da assolvere, bisognava però trovare un temperamento diverso.

Non sono d'accordo poi sulla formulazione che è stata data per quanto concerne la cassa integrazione per gli edili. In proposito si richiedono infatti diciotto mesi effettivi di lavoro e questo proprio nel momento in cui abbiamo approvato il decreto n. 108 del 1991 che prevede diciotto mesi di rapporto di lavoro. Chi è nell'attività produttiva mi insegna infatti che, o per ragioni legate al tempo o per tanti altri motivi, difficilmente un edile ha diciotto mesi consecutivi di effettiva attività. Mi sembra allora che ciò comporti un arretramento rispetto a quanto era già stato acquisito.

Per quanto ci riguarda, inoltre, apprezziamo l'introduzione del principio della cassa integrazione guadagni per le imprese artigiane con oltre quindici dipendenti che lavorano nell'indotto e che sono quindi collegate alle grandi imprese. È un principio nuovo quello che si stabilisce e che oggi non ha riscontro. Attualmente, infatti, quando le grandi imprese chiudono, gli artigiani che lavorano nell'indotto non hanno la possibilità di fare ricorso alla cassa integrazione. Se il testo approvato dalla Camera diventerà legge invece ora ciò potrà avvenire. Lo stesso avviene quando si abbassa il livello per il commercio da 1.000 a 200 dipendenti; ovviamente sto parlando della grande distribuzione. Pur considerando questi elementi positivi ed importanti, ritengo che siamo ancora molto lontani dal dare anche a queste categorie una copertura più equa ed una regolamentazione più moderna.

A questo proposito, mi sovviene che anche tali categorie - pensiamo, ad esempio, a quella del turismo e a cosa le è capitato durante il periodo della mucillaggine nell'Adriatico o in seguito ad altre avversità di carattere atmosferico! - hanno bisogno di vedere regolamentata questa materia con un provvedimento *ad hoc*.

Parlando delle procedure di avviamento al lavoro, facciamo certamente un passo in avanti, ma rimane aperto tutto il settore dell'agricoltura, a proposito del quale forse bisognerebbe intervenire. Non mi riferisco ai lavori con rapporto a tempo indeterminato o di lungo periodo, ma a quelli di breve periodo, collegati alla raccolta di prodotti. Infatti, in tale settore e in alcune realtà diventa sempre più difficile reperire manodopera - anche se in altre ve ne è in esubero - quindi, si pone anche questo problema.

Complessivamente, pur tenendo presenti questi rilievi, esprimiamo un giudizio positivo sul provvedimento al nostro esame, che ci porta ad affermare la necessità di approvarlo rapidamente, altrimenti si corrono due rischi. Il primo è di approvarlo in tempi talmente lunghi, per cui le misure in esso previste saranno già superate dai fatti. Teniamo conto che noi l'approvammo nella seduta del 21 dicembre 1988, ed ora ci troviamo nel giugno 1991.

Il secondo rischio, forse più pericoloso, è che questo provvedimento non veda mai la luce, e quindi si continui sul terreno del ricorso alla cassa integrazione, così come è avvenuto sino ad oggi, con tutte le conseguenze che ciò comporta.

Noi abbiamo presentato degli emendamenti, ma aggiungo subito che siamo disposti a ritirarli se la volontà dell'intera Commissione e del Governo andrà nella direzione di approvare rapidamente il provvedimento, pur con i rilievi che abbiamo evidenziato, nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Infatti, noi lo consideriamo complessivamente un atto importante che, nell'attuale situazione di difficoltà economica in cui viviamo, contribuirà certamente a dare un'impostazione nuova ai rapporti sindacali, industriali e soprattutto lo farà nel momento in cui si apre la trattativa per la riforma del costo del lavoro e del salario - e la cosa non è di poco conto! -, perchè potrebbe aiutare a raggiungere una soluzione positiva.

ANGELONI. Signor Presidente, colleghi, anche il Gruppo della Democrazia cristiana saluta con soddisfazione l'avvio della discussione generale e quindi l'esame - che speriamo possa essere il più breve possibile - del disegno di legge che ci è pervenuto in questi giorni dalla Camera dei deputati. Lo salutiamo con soddisfazione perchè non solo lo approvammo alla fine del 1988, dopo averlo ampiamente discusso, ma anche perchè abbiamo sollecitato in molte occasioni - qui in Commissione ed anche in Aula - l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento del testo che avevamo inviato loro.

Come tutti i genitori, ci sentiamo particolarmente affezionati a questa creatura; forse non era la più bella, però la salutammo volentieri quando la vedemmo nascere in questa sede.

Rileviamo che alla Camera dei deputati il testo è stato sicuramente migliorato sotto vari aspetti, sia per quanto riguarda la chiarezza dell'impostazione, sia per le modifiche normative introdotte. Però, siamo

anche altrettanto convinti che in qualche occasione vi è stato un regresso rispetto alla nostra impostazione, e tra breve farò degli esempi.

Fatta questa preliminare osservazione, non possiamo che condividere la valutazione politica del presidente Giugni, relatore alla Commissione su tale provvedimento. Questa mattina, dopo aver fatto la relazione, egli ci ha detto che sicuramente bisognerebbe presentare degli emendamenti per modificarlo in alcune sue parti. Tuttavia, pur domandandosi se ciò sarà possibile o se invece la Commissione non riterrà di procedere speditamente, sacrificando anche qualche aspetto particolare che forse le starebbe più a cuore modificare, ha ritenuto che il testo rappresenta comunque un grande punto di riferimento nel mondo del lavoro e di chiarimento rispetto a molte altre normative.

Leggendo gli atti parlamentari della Camera dei deputati ho rilevato che qualche collega si è addirittura spaventato per l'eccessivo numero degli istituti trattati. Ciò è probabilmente vero, ma essi interessano tutti da vicino il mercato del lavoro, di cui tante volte abbiamo dovuto occuparci per approntare soluzioni parziali e mai complete.

Debbo rilevare, con molta pacatezza ed anche con comprensione, che l'altro ramo del Parlamento, insieme ad apprezzamenti positivi di massima sull'intero testo, non ha mancato di esprimerne altri molto critici. Tra questi voglio ricordarne uno: quello sull'istituto della mobilità. Nell'altro ramo del Parlamento è stato osservato che il termine «mobilità», che in passato aveva diversi significati, viene qui ad acquisire quello di «porta sicura verso il licenziamento».

Quando una azienda, avendo presentato il programma di ristrutturazione o riconversione ovvero riorganizzazione, deve realizzare gli interventi previsti dal testo legislativo; entro un termine, egualmente previsto, deve dire se ci sono esuberi di lavoratori rispetto al piano presentato. Se gli esuberi ci sono, a quel punto li colloca in mobilità.

Secondo noi, poichè alla mobilità abbiamo dato il valore di copertura finanziaria, e quindi di sostegno economico ai lavoratori posti in mobilità ed anche il valore di momento di attesa per soluzioni lavorative future, essa è sempre meglio di un licenziamento vero che tale sarebbe stato nel caso in cui si fossero verificati esuberi senza la mobilità.

Quindi è vero il contrario! Infatti quando abbiamo parlato di mobilità non abbiamo assolutamente inteso aprire la porta ai licenziamenti. Abbiamo soltanto preso atto che i licenziamenti si sarebbero fatti comunque e che questo era un modo per attenuarne la portata.

Soluzioni migliori non sono state trovate. Certo, oggi, se dovessimo affrontare di nuovo queste problematiche, faremmo un testo migliore.

Credo di dover svolgere alcune riflessioni su certe soppressioni, innovazioni o modifiche introdotte dalla Camera sul testo 585-ter del Senato. Cercherò di essere schematico.

Già il collega Vecchi ricordava la soppressione della cassa integrazione ecologica. Ricordo che quando stavamo discutendo il disegno di legge era esploso a Massa Carrara, la mia provincia, il problema Farmoplant; non era il solo caso perchè già si parlava dell'Acna, di Serravalle Scrivia. Dicemmo allora che di questi problemi, nel Paese, andando avanti, ne sarebbero esplosi sempre più ed era quindi opportuno prevedere una soluzione in proposito.

Mi rendo conto che qualcuno possa avere interpretato questa norma come un «incoraggiamento» alle aziende a farsi fare gli atti dalla magistratura, come stabiliva la norma stessa, o atti dalle autorità amministrative, per procedere alla messa in cassa integrazione ecologica. Una considerazione di questo genere è semplicistica. Per me valeva un'altra considerazione. Bisognava intanto salvaguardare comunque i lavoratori: alla fine, nel contrasto fra l'azienda che inquina e l'ente locale che deve provvedere a che ciò non accada, chi ci rimette sono i lavoratori. A Massa Carrara con il caso Farmoplant siamo arrivati alla chiusura dello stabilimento e i lavoratori sono stati posti in cassa integrazione. Per far concedere la cassa integrazione, in questo caso (poichè l'azienda era in condizioni di produrre ma le era stato proibito di farlo, e non era in grado di presentare programmi di riconversione o di ristrutturazione, poichè la chimica non la voleva più nessuno) abbiamo dovuto faticare non poco e far chiamare l'azienda presso la Presidenza del Consiglio per trovare opportuni accomodamenti.

La cassa integrazione ecologica non solo tutelava meglio i lavoratori, ma obbligava le aziende ad adeguarsi e gli enti locali a vigilare meglio e a non «partire all'attacco» forti del fatto che tanto c'era la cassa integrazione. Si è avuto paura della cassa integrazione «ecologica» perchè si diceva avrebbe comportato una spesa eccessiva.

Se questo è il ragionamento che ha motivato la soppressione della norma in oggetto, è sbagliato! Si prevedeva una grossa spesa. Ma quando abbiamo trovato, per quello stabilimento o per altri, la soluzione – comunque dopo un lungo contenzioso – per la cassa integrazione i soldi sono stati versati. La spesa vi sarebbe stata, però avremmo avuto più speditezza, meno contenzioso e più chiarezza nell'affrontare questi problemi.

Ritengo inoltre non condivisibile l'abrogazione della norma contenuta al comma 7 dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato, volta a garantire la occupazione femminile nelle procedure di mobilità.

Questa norma è sparita proprio nel momento in cui il Parlamento ha approvato la legge sulle cosiddette azioni positive. È una contraddizione bella e buona. Registriamo questo fatto, che è accaduto, per dire che insieme ad alcuni indubbi miglioramenti sono state soppresse o introdotte norme non condivisibili, come, ad esempio, l'aver dimezzato i tempi delle procedure per le aziende con meno di dieci dipendenti (da 90 a 45 giorni).

Riguardo ad alcune novità introdotte convergo con il Presidente relatore quando osserva che forse si è voluto dare più spazio alla azione del Ministero del lavoro. A tale proposito egli ha citato il caso in cui si opera come Ministero fino a cento lavoratori e oltre cento come CIPI. Non sono riuscito a capire perchè più di una volta è stato introdotto l'istituto dell'ufficio regionale del lavoro mentre è quasi sparita la commissione regionale per l'impiego. In qualche occasione quest'ultima si limita ad autorizzare alcuni provvedimenti, mentre è scarsamente presente nei momenti decisionali.

Voglio mettere in rilievo la nuova dizione di «complesso aziendale» in luogo dei «reparti coinvolti». Per chiarire: una azienda che opera per il complesso aziendale tutelerà in maniera equa i lavoratori o adotterà

nei confronti degli stessi i provvedimenti di cassa integrazione o di mobilità se operano non nei reparti in cui i criteri tecnico-produttivi sono controllati in un complesso aziendale in cui tutto si sistema? Anche il problema della occupazione femminile, visto sotto questa angolazione, presenta aspetti preoccupanti.

Siccome il Senato - purtroppo capita tutte le volte a noi - è condannato a lavorare entro termini cogenti e ristretti di tempo, succede che non si ha il tempo per rinviare i testi all'altro ramo del Parlamento se non si vuole correre il rischio, rischio che meno che mai vogliamo correre questa volta, che tutto salti.

Ho poi una piccola perplessità che il Sottosegretario potrà chiarirmi sul perchè abbiamo parlato di opere o servizi di pubblica attività invece che di attività socialmente utili.

Il punto su cui vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e la particolare sensibilità del Presidente, che su questo argomento ha già espresso la volontà di organizzare qualche audizione, è un altro. All'articolo 28, comma 1, si stabilisce di elevare dal 30 al 50 per cento l'aliquota dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle Regioni del Centro-Nord di cui parla l'articolo 1 comma 7 della legge n. 407 del 1990 di accompagnamento della finanziaria, articolo che a sua volta si rifà all'articolo 16 della ben nota legge n. 56 del 1987, la quale prevede che fino al quarto livello i posti negli enti pubblici non siano messi a concorso bensì occupati attraverso chiamate numeriche, attingendo dalle graduatorie delle sezioni di collocamento. Con mia personale vergogna, a cominciare dalla legge n. 407, di cui sono stato correlatore, per finire con altre leggi passate in Aula anche col mio voto, magari perchè non le avevo approfondite meglio, abbiamo fatto di tutto perchè la norma dell'articolo 16 venisse largamente disattesa. Oggi molti piccoli enti attraverso *escamotages* di varia natura, ricorso a vecchi DPR o quant'altro, riescono ad eludere la norma dell'articolo 16 e così vengono banditi i concorsi per posti da usciere o da commesso. Ditemi voi che tipo di concorso può essere fatto per queste figure professionali. Chiaramente sorge la preoccupazione che si tratti di concorsi addomesticati che rischiano di lasciar fuori qualcuno che per carichi di famiglia o anzianità potrebbe aspirare ad essere assunto. Mi sono capitati alcuni casi del genere. Posto quindi che già l'articolo 16 opera poco o nulla, con la legge n. 407 avevamo previsto che il 30 per cento dei posti venisse riservato ai lavoratori in cassa integrazione, ora eleviamo l'aliquota al 50 per cento. Ma agli altri lavoratori disoccupati non in cassa integrazione cosa rimane?

Accanto a questo ho anche rilevato tutti i contenuti positivi delle norme prodotte dalla Camera, che già, ultimamente, sono stati evidenziati dal senatore Vecchi e dal Presidente, io non ho che da farli miei e condividerli. Ugualmente però le osservazioni che facevo meriterebbero un approfondimento e la presentazione conseguente di emendamenti. Io non l'ho fatto perchè, arrivati a questo punto, reputo di somma importanza che il provvedimento diventi subito legge definitiva. Se ciò non fosse possibile darei invece la mia adesione ad eventuali emendamenti presentati su alcune di queste problematiche. Preferirei comunque procedere all'approvazione del testo così com'è perchè ho la tremenda paura che, dati i tempi abbastanza calamitosi che

viviamo - non dico il perchè, i colleghi lo sanno quanto e meglio di me - il provvedimento rischi di non arrivare in porto. È invece estremamente necessario che una legge sia data al paese in materia di mercato del lavoro, anche se, come tutte le leggi, essa sarà perfezionabile. In questo direi che rientra anche il discorso fatto dal collega Vecchi per gli artigiani e i commercianti che operano in imprese con meno di 15 dipendenti. Ho letto le loro osservazioni e le ritengo giuste perchè il settore dell'autonomia, in questo caso anche del commercio, non può essere trattato solo per definizioni numeriche ancorchè legate a stati di crisi delle aziende per le quali lavorano nell'indotto. È un problema che esiste e di cui dovremo farci carico, perchè non c'è dubbio che le motivazioni addotte sono valide e giuste. Il mondo dell'artigianato in particolare, ma anche quello del commercio abbisognano di una riforma più radicale, proprio alla luce della capacità che con le nuove tecnologie anche le piccole aziende hanno acquisito di inserirsi negli interstizi del mercato del lavoro, capacità che verrebbe ad essere penalizzata.

Ci sono allora sicuramente motivi di rincrescimento perchè il testo poteva essere migliorato ancora o comunque non peggiorato per alcuni aspetti. Apprezziamo comunque lo sforzo compiuto dai colleghi della Camera e ne prendiamo atto. Riteniamo ancora che prevalga su tutte la necessità che il testo finalmente venga approvato e la legge veda la luce così da regolamentare il mondo del lavoro che ha bisogno di ordinamenti nuovi.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale e prendo la parola in sede di replica per concordare con le osservazioni che sono state svolte pregevolmente dai colleghi Vecchi e Angeloni.

Nessun intervento si è mosso in linea di opposizione rispetto al testo che approvammo all'unanimità e che a larghissima maggioranza, se non ancora all'unanimità, è stato approvato dalla Camera dei deputati. Nel dialogo tra i due rami del Parlamento si inseriscono alcune differenze di valutazione che hanno condotto a soluzioni diverse, qualcuna addirittura di scarsa comprensibilità. Ma per esse abbiamo chiesto l'interpretazione ufficiale, quasi autentica del Ministero del lavoro. Dico quasi autentica perchè qualche volta le modifiche approvate sono dovute proprio ad emendamenti proposti dal Ministero del lavoro. Con ciò non ritengo di dare per scontata l'approvazione senza alcuna modifica del provvedimento se non altro perchè sono contrario a valutare i disegni di legge nel loro insieme, nè mi piace dire che il peso di un testo è superiore a quello di un altro anche se naturalmente in questa ponderazione ci sono lati positivi e negativi.

Alcune norme, soprattutto quelle che riguardano comportamenti amministrativi, anche se sbagliate hanno la possibilità di un'autocorrezione affidata alla benevolenza degli organi di amministrazione e di governo chiamati ad applicarle.

Altre norme, quelle che hanno dei riflessi diretti nei rapporti tra le parti, possono ingenerare pericolose situazioni di contenzioso che nessuno può condurre sotto controllo, salvo modificare la legge stessa.

Detto ciò, la via d'uscita dalle lacerazioni di coscienza – che altrimenti emergerebbero – da me proposta risiede nella considerazione che ci troviamo dinnanzi ad un ennesimo esempio di disfunzione del sistema bicamerale ed istituzionale in generale. Infatti, disegni di legge di questo tipo non dovrebbero veleggiare tra i due rami del Parlamento per 12 anni. Io considero questo testo invecchiato anche per quanto riguarda la metodologia – l'ho già detto questa mattina – nello stesso tempo è erroneo presentare disegni di legge che sono veri e propri codici, per cui ad un certo momento si è posti dinnanzi alla seguente scelta: prendere o lasciare. Come dire che se nel codice civile vi è una norma sbagliata, esso deve essere modificato totalmente. Per tale motivo, è imbarazzante la posizione di chi mira a raggiungere il miglior risultato possibile.

Prendendo atto di questa situazione, pur presentando alcuni emendamenti che serviranno al futuro interprete per una migliore comprensione del testo – non sto parlando solo delle mie proposte emendative – sono anche disponibile a ritirarli. Questa valutazione, che deve essere soprattutto politica, è affidata principalmente al Governo, perchè qui si tratta di far presto e «maluccio» oppure di prendere un pò più di tempo, circa un paio di settimane, per far bene.

Comunque, per lasciare aperte tutte le strade ho predisposto un calendario che ci consentirà l'approvazione del disegno di legge al nostro esame nella prima settimana di luglio, dando spazio ad un eventuale intervento della Camera dei deputati. Questa è una calendarizzazione che tiene conto dell'odierna apertura delle cosiddette «trattative di giugno», e può anche darsi che in quella sede emerga qualche spinta migliorativa. Lasciamo al Ministro questo margine di elasticità!

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, colleghi, desidero innanzitutto esprimere un vivo ringraziamento al presidente Giugni per la sua relazione introduttiva e ai senatori Vecchi ed Angeloni per essere intervenuti in sede di discussione generale.

Vorrei dire molto brevemente che il Governo concorda con quanto ha sostenuto il presidente Giugni, e cioè che obiettivamente si tratta di un testo invecchiato. Credo che anche le iniezioni di ringiovanimento poste in essere dalla Camera dei deputati lascino ancora il segno di tale invecchiamento.

Non per fare la storia di un provvedimento che era stato approvato due anni e mezzo fa all'unanimità dal Senato, debbo dire che i ritardi sono scaturiti essenzialmente dalla mancanza di una copertura finanziaria. Gli stessi 2.000 miliardi di lire previsti per la copertura di tale provvedimento furono poi distratti da altre iniziative strettamente connesse con i problemi attinenti il lavoro. Vorrei ricordare i 750 miliardi stanziati per il rifinanziamento della GEPI, i 50 per finanziare la legge n. 281 e i 200 utilizzati per le ricadute nell'anno successivo del fondo riguardante la cassa integrazione; mentre la parte rimanente fu interamente utilizzata – credo anche con una cospicua aggiunta – dalla cassa integrazione speciale. Quindi, obiettivamente, sono stati questi i motivi che hanno ritardato l'approvazione di tale provvedimento.

Quella al nostro esame è una normativa fortemente sentita, e a più riprese il Governo è stato sollecitato dai sindacati ad adottarla. La copertura è stata reperita all'interno della finanziaria 1991 e quindi il provvedimento è stato varato con una certa rapidità.

Mi rendo conto che vi sono ancora delle insufficienze e che probabilmente esse non vanno nella direzione che consentirebbe il ringiovanimento del provvedimento da tutti noi auspicato.

Credo che, tuttavia, si tratti di una buona normativa, che introduce degli elementi nuovi, ma che, essenzialmente, infonde certezza rispetto al quadro complessivo di una cassa integrazione che oggi assorbe molte risorse, anche in maniera abbastanza discrezionale.

In questo provvedimento, anche per favorire una certa speditezza, atteso che non si trattava di una questione normativa che poteva essere risolta con l'emanazione di un decreto-legge, nel dare una risposta anche al capitolo dei prepensionamenti, il Governo ha ritenuto di predisporre un tetto massimo di 11.000 unità per il settore privato e di 9.000 per quello pubblico.

Il settore pubblico, in effetti, pure con le innovazioni del 30 per cento a carico delle imprese, per quanto riguarda i prepensionamenti, assolve una funzione di giustizia, cioè di sanare alcune «code», come ad esempio, quella relativa alla siderurgia pubblica (superato il tetto, erano rimaste fuori 5200 richieste, questo è il dato esatto) e alla cantieristica. Dovendo fare i conti, a livello comunitario esiste l'esigenza obiettiva di fare ricorso al prepensionamento. Abbiamo inserito 3300-3400 unità per quanto riguarda la cantieristica pubblica nonché un piccolo margine aggiuntivo per la siderurgia pubblica. Questo è il capitolo che riguarda i 9000 prepensionamenti per il settore pubblico.

Per quanto riguarda il tetto di 11.000 unità per il settore privato, non sfugge che il provvedimento all'inizio fu fortemente sollecitato da una azienda ben individuata che, fra l'altro, oggi ci pone problemi molto seri. Ai prepensionamenti sollecitati il Governo ha ritenuto di dare un carattere eccezionale. Non ha interpretato il ricorso al prepensionamento previsto come un atto di liquidazione o estinzione dell'azienda, bensì per consentire all'azienda, attraverso il ricorso al prepensionamento, di ammodernarsi tecnologicamente (abbiamo indicato una griglia molto stretta), offrendo la possibilità di riciclare il proprio personale che, avendo raggiunto una certa età, era ormai inutilizzabile per nuovi compiti tecnologicamente avanzati. Allo stesso tempo, condizione essenziale era garantire gli investimenti - che poi saranno esaminati dal CIPI, come voi sapete - e la presenza dell'azienda sul piano internazionale.

Erano condizioni di garanzia per assicurare il mantenimento dell'impresa in termini di produttività sul mercato internazionale.

È questo il significato di quei particolari prepensionamenti che oggi il Governo (il ministro Marini mi ha rappresentato l'esigenza di comunicarlo in Commissione) ritiene di dover accelerare proprio per offrire una risposta immediata alla Olivetti, in modo da far recedere quell'atteggiamento (quasi una minaccia) che abbiamo appreso da dichiarazioni apparse sulla stampa, in cui quella stessa azienda ha palesato la possibilità di trasferire all'estero i propri impianti produttivi.

Questo è il significato dei prepensionamenti che mi premeva qui sottolineare.

Per quanto riguarda la copertura di questo provvedimento, come è stato indicato anche in una serie di riunioni congiunte con il Tesoro, alla nostra valutazione, anche rispetto al parere espresso dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento, non è stata mossa alcuna obiezione dal Tesoro e pertanto mi sembrerebbe strano che possa essere mossa in questa sede.

Per quanto concerne in particolare alcuni rilievi che sono stati mossi sia dal Presidente che da altri senatori intervenuti nel dibattito sul problema della rotazione (articolo 1), ritengo che la locuzione usata («ove l'azienda non ottemperi...») sia effettivamente molto forte; è stata introdotta per giustificare il titolo sanzionatorio dell'elevazione della misura contributiva che altrimenti sarebbe una elevazione inammissibile. In questa maniera potrebbe essere giustificata.

Per quanto concerne l'articolo 2, rispetto ad una osservazione del senatore Giugni in ordine alla quale il riferimento a cento unità di lavoratori interessati alla cassa integrazione è da ritenersi eccessivo, ricordo che la demarcazione della competenza fra il Ministero del lavoro ed il CIPI è in termini di concessione della cassa integrazione.

Credo che si potrebbe anche discutere sull'argomento ma desidero far presente che il problema delle competenze, così come indicato al comma 2 dell'articolo 2, attiene alla approvazione di modifiche e proroghe di programmi che sono stati già approvati dal CIPI. La rivendicazione - se così è potuta apparire - di competenze del Ministero rispetto al CIPI è stata sempre portata avanti con correttezza, nel senso di lasciare al CIPI la competenza sul programma, lasciando la parte esecutiva alla competenza del Ministero.

In relazione alla soppressione effettuata alla Camera dei deputati del comma 2 dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato, essa è giustificata dai profili di complessità della attività di valutazione per la approvazione di programmi di intervento di cassa integrazione guadagni. È quindi inopportuno lo stabilire termini specifici (i 90 giorni di cui abbiamo parlato) che in ogni caso non potrebbero avere carattere di perentorietà, poichè essi sono fissati in funzione dell'espletamento di una funzione che, come si è detto, è di accertamento, di valutazione e di approvazione.

Almeno così ritengo, essendo fissati in considerazione dell'espletamento di una funzione di accertamento, di valutazione e quindi di approvazione.

A proposito dell'articolo 4, comma 7, in cui si dice che il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro convoca le parti per espletare un ulteriore tentativo di realizzare l'accordo tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali in tema di procedure per la mobilità, debbo dire che questo procedimento, già ricompreso nel testo approvato dal Senato, esprime a mio avviso una giusta funzione del Ministero che non può essere diversa.

Al comma 1 dell'articolo 5 la Camera ha modificato, rispetto al testo del Senato, i criteri che consentono l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità al fine di favorire, attraverso una selezione più elastica, un maggior discernimento in funzione delle esigenze di

produzione e di organizzazione dell'impresa, ciò anche in considerazione dell'onerosità che è stata posta a carico dell'impresa stessa. Anche in questo caso le modifiche sono espressioni di una mediazione avvenuta in Commissione dove si è tenuto conto di alcuni precisi rilievi posti durante le consultazioni.

Il Governo ritiene inoltre opportune le modifiche concernenti l'articolo 8 sul collocamento dei lavoratori in mobilità, anche in relazione alle evoluzioni dei contratti di formazione lavoro per i quali l'attività formativa delinea un momento qualificante per l'utilizzazione dello stesso contratto.

L'articolo 10 si occupa poi dell'integrazione salariale per i lavoratori nel settore dell'edilizia, in particolare quelli collegati al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni. In proposito desidero ricordare la delicatezza rivestita da questo problema che ha implicato un cospicuo lavoro di formulazione. Il testo che ne è derivato, fra l'altro, è il risultato di una mediazione con il Ministero del tesoro.

Il contesto dell'articolo 20 delinea invece - lo ha già rilevato il presidente Giugni - un'indubbia natura di contratto a tempo indeterminato nei casi di reinserimento, come si evince dalla durata dei benefici contributivi previsti ai commi 2 e 3. L'articolo è stato introdotto su proposta del compianto ministro Donat Cattin e riteniamo costituisca un punto qualificante del provvedimento.

PRESIDENTE. Non dicevo che non va mantenuto, solo che non era chiaro. Con questa illustrazione lo intendiamo come un normale reinserimento in una attività con degli incentivi.

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Per l'articolo 25 il Presidente ha posto una questione seria. Obiettivamente il limite dei 5 licenziati nel termine di 120 giorni non coincide con i contenuti della direttiva della comunità europea che pone come limite le dieci unità. Questo, per lealtà, va detto. La Camera però ha ritenuto di fissare in quest'ambito il presupposto per l'operatività delle disposizioni anche in relazione alle elasticità che la stessa norma comunitaria riserva agli ordinamenti nazionali in materia.

Per quanto riguarda l'articolo 27, la riduzione di una riserva per le fasce deboli al 12 per cento, ad avviso anche del ministro Marini, non giustifica una completa eliminazione della previsione che appare socialmente giustificata. Anche questo debbo dichiararlo per lealtà.

Infine per quanto concerne il rilievo di cui ho già parlato prima debbo aggiungere che il termine fissato dopo 210 giorni rispetto ai problemi che trovano spazio nel decreto 22 maggio 1991, concernente disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso ai documenti, è più una norma di garanzia per l'amministrazione che altro.

Il senatore Vecchi ha poi mosso delle critiche per quanto riguarda la soppressione della cassa integrazione per motivi ecologici a proposito della quale il Tesoro aveva quantizzato un onere di 700 miliardi l'anno. Non chiedetemi però come tale onere è stato determinato perchè non sono in condizioni di spiegarvelo. Devo rappresentare invece la

preoccupazione del Ministero del lavoro all'interno del quale si temeva che, qualora fosse stato introdotto questo tipo specifico di ricorso alla cassa integrazione, probabilmente qualche altro organo dello Stato avrebbe potuto sentirsi sollecitato a chiudere con maggiore facilità aziende produttivamente competitive. È questo il vero significato della soppressione.

In conclusione, a quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 1987, il Governo ritiene di dover essenzialmente interpretare con questo provvedimento la necessità di completare una riforma rimasta a metà; probabilmente, ciò non avverrà neanche con questo provvedimento legislativo, ma esso costituirà un bel passo in avanti, improcrastinabile, un momento per rendere sempre più trasparenti le regole del mercato del lavoro, verificando cioè quali cassaintegrati possono reinserirsi nelle imprese e quanti hanno una reale possibilità di mobilità.

I nuovi strumenti dovrebbero finalmente consentire all'amministrazione il superamento delle attuali norme che regolano la cassa integrazione e il collocamento. Quindi, si tratta di un adeguamento richiesto, necessario ed indispensabile rispetto alla scadenza europea del 1993.

Indipendentemente dai problemi che qui sono stati più volte posti, il Governo ringrazia tutti i Gruppi per la disponibilità manifestata in questa Commissione e chiede un'approvazione rapida, evitando – qualora la Commissione lo ritenesse opportuno – di inviare nuovamente il testo del disegno di legge n. 585 alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Grippo per il suo intervento.

Onorevoli colleghi, propongo che il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti resti fissato per le ore 19 di oggi.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio la discussione delle parti modificate dell'articolato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,00.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA